

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE NELLE COMMISSIONI

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo detta le seguenti prescrizioni, indirizzi e regolamenti per Architetti iscritti all'Ordine, nominati o eletti a qualunque titolo presso Commissioni Consultive di Enti Locali nello spirito dell'art. 50 delle Norme di Deontologia Professionale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI

ART.1.1 Norme deontologiche

1. Ai sensi dell'art. 50 delle Norme di Deontologia Professionale l'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- a) informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
- b) dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;
- c) dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- d) si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
- e) non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati.

ART. 1.2 Commissioni consultive edilizie ed urbanistiche Comunali

1. L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica a qualsiasi titolo deve attenersi strettamente al rispetto delle Norme di Deontologia Professionale e al presente regolamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine vista la richiesta dell'Amministrazione Comunale che intende rinnovare la commissione edilizia o urbanistica per scadenza dei termini o per mancanza dell'Architetto nominato dall'Ordine Professionale, invia al Comune richiedente una rosa di nominativi sorteggiata con le modalità di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.
3. La durata del mandato è in base ai regolamenti Comunali.
4. L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica in rappresentanza dell'Ordine deve presentare a quest'ultimo, elenco dettagliato delle proprie pratiche di autorizzazioni e concessioni edilizie in corso di approvazione nel Comune (entro trenta giorni dalla data di nomina); l'elenco dovrà essere puntualmente aggiornato nel periodo di durata del mandato.
5. L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica in rappresentanza dell'Ordine è tenuto a mantenere uno stretto rapporto con l'Ordine Professionale e a segnalare a quest'ultimo ogni eventuale infrazione commessa da altri professionisti particolarmente in relazione alle competenze professionali.
6. L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica in rappresentanza dell'Ordine è tenuto a partecipare a riunioni, convocate dal Presidente del Consiglio, con cadenza minima semestrale al fine di condividere le esperienze di rappresentante dell'Ordine; tali adunanze sono promosse al fine di creare momenti di aggiornamento e formazione oltre che per evidenziare emergenze e criticità procedurali.

ART. 1.3 Commissioni locali per il paesaggio

1. L'Architetto componente di una Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) a titolo di esperto in materia paesistico ambientale deve attenersi strettamente al rispetto delle Norme di Deontologia Professionale ed al presente regolamento.
2. Possono far parte di una C.L.P. a titolo di esperti in materia paesistico ambientale, solo gli iscritti che:
 - a) non sono nominati in una Commissione Edilizia o Urbanistica Comunale in rappresentanza dell'Ordine;
 - b) non sono nominati presso altre Commissioni Locali per il Paesaggio;
 - c) non sono nominati presso altre Commissioni Comunali a carattere Istituzionale attraverso nomina politico- amministrativa;
3. La durata del mandato è fissata in base ai regolamenti Comunali.
4. I membri nominati presso le C.L.P. a titolo di esperti in materia paesistico ambientale, possono essere eletti una sola volta nella stessa Amministrazione Comunale.

ART. 1.4 Commissioni Comunali a carattere istituzionale nomina politico - amministrativa

1. L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia, Urbanistica, Integrata, nominato dall'Amministrazione, deve attenersi strettamente al rispetto delle Norme di Deontologia Professionale ed al presente regolamento.
2. Possono far parte di una Commissione Consultiva Edilizia, Urbanistica, Integrata, nominati dall'Amministrazione solo gli iscritti che:
 - a) non sono nominati in una Commissione Edilizia o Urbanistica Comunale in rappresentanza dell'Ordine;
 - b) non sono nominati presso altre Commissioni Edilizie Integrate.

TITOLO II – FORMAZIONE TERNE

ART. 2.1 Criteri di estrazione

1. Possono far parte della rosa di nominativi inseribili nelle terne solo coloro che hanno manifestato la propria disponibilità attraverso la scheda questionario predisposta dall'Ordine e gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
2. L'estrazione della terna avverrà dopo la richiesta dell'amministrazione comunale.
3. Il consiglio provvederà al sorteggio di una rosa di tre nominativi.

ART. 2.2 Rotazione

1. Coloro che hanno fatto parte di una Commissione quali rappresentanti dell'Ordine Professionale sono esclusi fino al termine della rotazione dall'elenco dagli iscritti eleggibili.
2. Coloro che fanno parte o hanno fatto parte di una Commissione a qualsiasi titolo, e comunque non indicati dall'Ordine, non possono far parte di una rosa di nominativi per ogni Comune del territorio provinciale fino alla scadenza del mandato.

ART. 2.3 Incompatibilità

1. Non possono essere designati nelle terne i dipendenti di una Amministrazione Comunale, ovvero gli iscritti che ricoprono cariche amministrative (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale) nello stesso Comune, ovvero i professionisti che abbiano rapporti per la redazione degli strumenti urbanistici con una Amministrazione Comunale.
2. Non possono essere designati nelle terne gli architetti che a qualsiasi titolo abbiano in corso provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.
3. Non possono essere designati nelle terne gli iscritti che non risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

ART. 2.4 Disponibilità temporale terne inviate

1. La validità temporale di una rosa inviata ad una amministrazione comunale ha durata massima di tre mesi, a partire dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della rosa di nominativi; dopo di che si procederà ad un ulteriore sorteggio, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

TITOLO III – SANZIONI E DEROGHE

ART. 3.1 Sanzioni

1. La mancata ottemperanza delle specifiche Norme Deontologiche di cui all'art. 1.1 del presente regolamento attiva i procedimenti disciplinari di cui alle stesse Norme di Deontologia Professionale;
2. L'Architetto nominato in una Commissione Consultiva in rappresentanza dell'Ordine professionale che dichiara la propria impossibilità a far parte (o a terminare il mandato), è escluso per una durata di cinque anni dalla possibilità di far parte di altre terne di nominativi.

ART. 3.2 Deroghe

1. Nel caso in cui per alcune realtà territoriali si verificano circostanze di eccezionale problematicità, il Consiglio dell'Ordine, motivandone le ragioni, ha facoltà di derogare anche tramite commissariamento dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dalle terne da parte degli iscritti sorteggiati.

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FERMO
C.F. 90045640449

IL SEGRETARIO
(architetto Giovanna Paci)



IL PRESIDENTE
(architetto Andrea Tartuferi)

